



Ordinanza sulle dogane (OD)

Modifica del 3 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 221a cpv. 1 lett. c

¹ Invece dell'incanto l'AFD può procedere alla vendita a trattativa privata di un pegno doganale:

- c. per merci e cose il cui valore non supera 5000 franchi e il cui proprietario non è conosciuto.

Art. 223a

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 631.01

